

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

94° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1991

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure in materia di riconversione delle
unità adibite alla pesca con reti da posta
derivante» (2427)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
CHIMENTI (DC), relatore alla Commissione .	2
FACCHIANO, ministro della marina mercantile	3, 4
PATRIARCA (DC)	4

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante» (2427)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2427.

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio ultimo scorso.

Devo far presente agli onorevoli colleghi che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione.

CHIMENTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, considerata la gravità del problema, anche per i disordini che in alcuni momenti si sono verificati per le manifestazioni dei pescatori, insieme ad altri senatori mi permetto di sottoporre all'esame della Commissione il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione,

preso atto della situazione di grave crisi dei pescatori già abilitati all'esercizio della pesca con reti da posta derivante, a seguito della sospensione dell'attività disposta dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto del 30 luglio 1990;

considerato che è in corso di esame da parte dei competenti organi comunitari una proposta di regolamento del Consiglio tendente a vietare l'utilizzo di dette reti di lunghezza superiore a 2,5 chilometri;

preso atto del decreto 9 maggio 1991 della Regione siciliana con il quale, nei limiti del mare territoriale di competenza della suddetta Regione, è stato autorizzato l'esercizio della pesca con il citato attrezzo;

rilevato che attualmente esiste una situazione di disparità di trattamento tra i pescatori già abilitati all'esercizio della pesca con la rete da posta derivante nei confronti sia dei pescatori siciliani che di quelli degli altri paesi della Comunità, per i quali ultimi l'impiego dell'attrezzo in questione è libero;

considerato che tale situazione ha anche riflessi di ordine pubblico,

impegna il Governo

ad adottare un idoneo provvedimento per disciplinare l'esercizio della pesca con reti da posta derivante nelle more dell'approvazione

della proposta di regolamento comunitario in premessa citata e nei limiti della proposta medesima».

(0/2427/1/8)

CHIMENTI, ANDÒ, PATRIARCA, BERNARDI, MARIOTTI, SANESI, BISSO, ULIANICH

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Come già annunciato tempo fa, sono stato a Lussemburgo e ho partecipato ad una riunione che non ha dato alcun risultato se non il rinvio dell'esame del problema al mese di luglio.

Poi, c'è stata la pressione dei pescatori, che si vedono ingiustamente discriminati rispetto ai colleghi di altri paesi; a tutto questo viene ad aggiungersi il decreto del presidente della Regione siciliana che ha complicato ulteriormente le cose, per cui il Ministro non può non tener conto dei fatti intervenuti, per non penalizzare i pescatori delle altre Regioni d'Italia.

In sostanza, vorrei anticipare il contenuto del decreto che ho in mente di emanare al fine di consentire la pesca con questo attrezzo, limitata al pesce spada, e corrispondere all'ordine del giorno del Senato.

La normativa, quindi, potrebbe essere così formulata: «Per ciascuna imbarcazione munita, alla data del 18 luglio 1990, di licenza di pesca con sistema di reti da posta derivante per la pesca del pesce spada e della alalunga, è consentito l'uso di una sola rete rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche: maglie di apertura non inferiori a 350 millimetri di lunghezza; altezza non superiore a 30 metri; lunghezza non superiore a 2.500 metri per le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e a 1.500 metri per la pesca locale; due segnali luminosi recanti l'indicazione del numero di matricola, esposti per le imbarcazioni, ciascuno con due galleggianti, eccetera.

La distanza delle reti di cui al precedente articolo 1 non può essere inferiore a 2,5 miglia nè all'atto della calata nè in qualsiasi momento dell'attività di pesca. Il capo del compartimento marittimo che guida la commissione consultiva locale della pesca marittima stabilisce con propria ordinanza le zone di mare in cui è vietata l'attività di pesca con reti di cui al precedente articolo 1 e ampiezza variabile da una a due miglia al fine di rendere agevole la navigazione e l'accesso ai porti rientranti nella giurisdizione del compartimento». Poi: «Le navi che esercitano la pesca con reti derivanti abilitate alla navigazione ravvicinata non possono esercitare tale attività ad una distanza inferiore a due miglia marine dalla costa e nei mesi di luglio e di agosto a una distanza inferiore a 4 miglia marine dalla costa. I titolari di licenza di cui all'articolo 1 sono obbligati, nei limiti della disponibilità ricettiva della nave, ad imbarcare ricercatori appartenenti ad istituti scientifici nonché ricercatori singoli autorizzati dal Ministero della marina mercantile. Con ordinanza del capo del compartimento è fissato per ciascun porto il punto di sbarco del pesce spada». Infine: «È istituita una zona di tutela biologica, santuario per la protezione dei cetacei, nell'area del mar ligure, compresa tra Punta del Mesco, Capo Corso e Capo d'Antibes, delimitata nei seguenti punti, eccetera. Nelle zone di mare di cui al precedente comma è vietato l'uso delle reti da posta derivante ed è

ammessa la pesca con gli altri attrezzi nei limiti della vigente normativa. Allo scopo di consentire agli istituti scientifici di portare a termine la ricerca assegnata dal Ministero della marina mercantile, nella zona di mare indicata nel precedente comma 1 sono autorizzate alla pesca con reti pelagiche derivanti esclusivamente le navi dotate di tale attrezzo che alla data del 18 luglio 1990 sono iscritte nei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme. Il presente decreto sarà pubblicato e resterà in vigore fino a quando non entrerà in vigore la normativa CEE».

Questo, in linea di massima, è lo schema di decreto che ho intenzione di presentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato.

È approvato.

PATRIARCA. Visto l'esito del precedente decreto, non sarebbe possibile ascoltare prima il parere degli ambientalisti?

Non vorrei che ci ritrovassimo con un altro decreto impugnato dinanzi al TAR.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Accoglierei volentieri il suo invito, ma mi sono già trovato nelle condizioni di non poter ascoltare i suggerimenti degli ambientalisti, avendomi essi chiesto di impugnare il decreto del presidente della Regione siciliana con cui quest'ultimo ha consentito la pesca nelle acque territoriali siciliane.

PRESIDENTE. Poichè non ci è possibile proseguire l'esame in sede deliberante, rinvio il seguito dei lavori ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOIT SSA MARISA NUDDA